


PERCORSO BREVE



Imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.).

La definizione di impresa si ricava facilmente da quella di imprenditore. Pertanto l'**impresa** è l'attività esercitata dall'imprenditore. Giuridicamente si tratta di un fatto (l'organizzazione dei fattori produttivi); consiste in una serie di atti coordinati e diretti alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Titolare dell'impresa, a cui fa capo quindi l'intero rischio economico, è l'imprenditore. Per identificarlo tra i vari soggetti che operano nell'impresa si ricorre al principio della *spendita del nome*: è imprenditore colui nel cui nome l'impresa è esercitata.

Le imprese vengono classificate in vario modo. Tale **classificazione** è rilevante ai fini della determinazione della disciplina da applicare (statuti).

Accanto a uno *statuto generale* dell'imprenditore, comprendente il complesso delle norme che si rivolgono a tutti gli imprenditori, vi sono vari *statuti particolari* relativi a determinate categorie.

In base ai soggetti, si distingue tra *imprese private* e *imprese pubbliche*. Le prime hanno come titolare una persona fisica (impresa individuale) o un ente privato (impresa collettiva); tra le imprese collettive ricordiamo le *società* a cui sarà dedicata l'U.D.4 di questo modulo.


È impresa individuale anche quella nella quale collaborano, accanto al titolare, il coniuge o i suoi parenti entro il terzo grado o i suoi affini entro il secondo grado (**impresa familiare**, art. 230 bis c.c.). Ai familiari collaboratori sono riconosciuti particolari diritti.

Le imprese sono *pubbliche* quando l'imprenditore titolare è un ente pubblico che le gestisce in vista del conseguimento di un interesse collettivo.

In base alle dimensioni, si distinguono le piccole imprese dalle imprese non piccole.

La nozione di piccola impresa si ricava dalla definizione di *piccolo imprenditore* contenuta nell'art. 2083 c.c.: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il criterio della prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore (sul capitale impiegato e sul lavoro altrui) è utilizzato come criterio generale di identificazione della piccola impresa.

Per l'*artigiano* è previsto un particolare statuto derivante dalla legge quadro dell'artigianato (444/1985) la quale fissa i principi cui dovranno attenersi le Regioni nel legiferare.



In base all'attività svolta, si distingue tra imprese agricole e imprese commerciali. Anche in questi casi la nozione si ricava dalle definizioni di imprenditore fornite dal codice.

È **imprenditore agricolo** chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

È **imprenditore commerciale** colui che esercita una delle attività elencate dall'art. 2195 c.c.: attività industriale, intermedia nella circolazione dei beni, di trasporto, bancaria, assicurativa e ogni altra attività ausiliaria delle precedenti.

In base all'attività svolta, le imprese si distinguono in agricole e commerciali. L'**impresa commerciale** è quella che svolge una delle attività elencate dall'art. 2195 c.c.: attività industriale, intermedia nella circolazione dei beni, di trasporto, bancaria, assicurativa e ogni altra attività ausiliaria delle precedenti.

Per l'imprenditore commerciale, in considerazione dell'importanza dell'attività economica svolta, è previsto uno **statuto** particolarmente rigoroso volto soprattutto a salvaguardare le ragioni dei creditori.

Sono previste particolari forme di *incapacità*, *incompatibilità* e *inabilitazioni* all'esercizio dell'impresa.

È prescritto un sistema di *pubblicità legale* che si attua mediante l'*iscrizione nel registro delle imprese* tenuto dalle Camere di commercio sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

C'è l'obbligo della *tenuta dei libri* e delle *scritture contabili*.


L'imprenditore commerciale si avvale dell'opera di particolari *collaboratori subordinati* dotati di speciali poteri di rappresentanza: institori, procuratori e commessi.

In caso di insolvenza dell'imprenditore commerciale, in considerazione dell'importanza degli interessi coinvolti e del numero dei creditori, sono previste apposite **procedure concorsuali**.

Si tratta di particolari procedure esecutive aventi i **caratteri** dell'*ufficialità* (possono essere iniziate d'ufficio e si svolgono sotto il controllo delle autorità statali), dell'*universalità* (colpiscono tutti i beni del debitore) e della *concorsualità* (la procedura è unica per tutti i creditori ed è finalizzata a soddisfarli tutti insieme).

Vi sono cinque **tipi** di procedure concorsuali: il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il *fallimento*, in particolare, consiste in una procedura giudiziaria di esecuzione forzata con la quale si liquida il patrimonio dell'imprenditore commerciale non piccolo insolvente e si provvede a ripartire il ricavato tra i creditori, nel rispetto della parità di trattamento.

PERCORSO BREVE



L'**azienda** è il complesso dei **beni** organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).

Essa è composta di vari elementi: *beni materiali* (immobili, mobili, macchine, merci ecc.), *beni immateriali* (avviamento, segni distintivi dell'impresa, creazioni dell'ingegno).

I **segni distintivi** dell'azienda hanno la funzione di identificare l'imprenditore sul mercato e di consentire ai consumatori e agli utenti di distinguere fra i prodotti e le imprese concorrenti. Segni distintivi sono la ditta, l'insegna e il marchio. Purché dotati di capacità distintiva, essi attribuiscono al titolare un diritto di esclusiva: nessun imprenditore concorrente, cioè, potrà farne uso.

La *ditta* è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa. Può essere formata in vario modo ma in ogni caso deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore individuale. Si distingue tra *ditta originaria*, creata e utilizzata dallo stesso imprenditore, e *ditta derivata*, creata da un imprenditore e trasmessa, insieme all'azienda, a un altro.

La ditta non può mai essere trasferita separatamente dall'azienda.

L'*insegna* è il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui viene esercitata l'impresa. Può contenere parole di fantasia, immagini e non è necessario che riporti il nome dell'imprenditore. Come la ditta, l'insegna può essere trasferita solo con l'azienda.


Il *marchio* è il segno distintivo dei prodotti di un'impresa. Contraddistingue, oltre i prodotti, anche i servizi (marchio di servizi) e può essere apposto dallo stesso fabbricante (marchio di fabbrica) o dal rivenditore (marchio di commercio). Per ottenere la massima tutela contro eventuali contraffattori e imitatori, l'imprenditore deve registrare il marchio presso l'Ufficio centrale dei brevetti (marchio registrato).

Oltre ai segni distintivi, sono beni immateriali costitutivi dell'azienda anche le **creazioni dell'ingegno**. Si tratta delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali e delle opere dell'ingegno letterarie, artistiche e scientifiche.

L'*invenzione* è la nuova soluzione di un problema tecnico atta a concrete realizzazioni nel campo industriale.

All'autore dell'invenzione spettano il *diritto morale* (indisponibile, imprescrittibile) di essere riconosciuto autore dell'invenzione, e il *diritto patrimoniale* (disponibile) di attuare in esclusiva l'invenzione e di trarne tutte le utilità economiche nel territorio di uno o più Stati.

Il diritto patrimoniale si acquista con il *brevetto*. Il brevetto viene concesso, su domanda, dall'Ufficio



centrale dei brevetti presso il Ministero dell'Industria, e ha la durata di venti anni senza poter essere rinnovato e prorogato. Per essere brevettata l'invenzione deve avere i requisiti di industrialità (applicabilità all'industria), novità (carattere originale e creativo) e liceità (non contraria all'ordine pubblico, buon costume e norme imperative).

I *modelli di utilità* sono le invenzioni atte a conferire a macchine, a parti di macchine o a strumenti una maggiore efficacia. I *modelli* o i *disegni* sono nuovi modelli o disegni che conferiscono uno speciale aspetto a determinati prodotti industriali, artigianali e a loro parti. Anche all'inventore dei modelli sono riconosciuti il *diritto morale* e il diritto patrimoniale. All'autore delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative ecc. spetta il diritto morale e patrimoniale d'autore.

L'**avviamento** è la capacità dell'azienda di produrre un reddito; dipende dalle capacità organizzative dell'imprenditore, dall'ubicazione dei locali, dalla fiducia di cui l'imprenditore gode presso le banche, i clienti ecc. Più che un elemento dell'azienda viene considerato come una sua qualità. La legge tutela in vario modo l'avviamento.

L'azienda, quale complesso unitario, composta di elementi di vario genere, può essere oggetto di negozi di tipo diverso con i quali l'imprenditore trasferisce ad altri la propria azienda (vendita, permuta, donazione) oppure costituisce su di essa, a favore di terzi, un diritto di godimento reale (usufrutto) o personale (affitto).

Il **trasferimento** dell'azienda comporta il trasferimento di tutti i beni aziendali, nonché la successione nei contratti che assicurano il godimento dei beni aziendali non di proprietà, la successione nei debiti e nei crediti dell'alienante. A chi trasferisce l'azienda la legge fa divieto di iniziare una nuova attività in *concorrenza* con l'azienda ceduta per un periodo non superiore ai 5 anni. Si tratta di un limite legale al principio generale della libertà di concorrenza.


La **libertà di concorrenza** è un principio riconosciuto dalla stessa Costituzione per l'importante funzione sociale che svolge.

Allo scopo di evitare restrizioni del libero gioco della concorrenza, l'Unione europea e lo Stato italiano, hanno predisposto apposite *normative antitrust*.

La libertà di concorrenza può subire *limitazioni* di vario genere, sia per opera della legge (*limitazioni legali*), sia per volontà degli stessi imprenditori (*limitazioni convenzionali*). Tra queste ultime ricordiamo i *patti di non concorrenza* e i *consorzi*.

La concorrenza, benché libera, deve esercitarsi con metodi leali. Il codice vieta gli atti di *concorrenza sleale* (atti di vanteria, di denigrazione e di scorrettezza professionale).

PERCORSO BREVE



È **collettiva** l'impresa esercitata da più soggetti. I soggetti pongono in essere un'impresa collettiva per realizzare scopi di natura ideale oppure per conseguire dei profitti (utili) da ripartirsi tra di loro. Nel primo caso siamo in presenza di una *associazione*; nel secondo di una *società*.

La *società* può essere intesa sia come organizzazione dotata di una sua autonomia rispetto ai soci e, quindi, come soggetto di diritto, sia come contratto con il quale i soci danno vita a questa distinta unità patrimoniale e organizzativa.

Dall'art. 2247 c.c. che definisce il *contratto di società*, si desumono i caratteri essenziali comuni a tutti i tipi di società: la *pluralità di soci*, il *conferimento di beni e servizi*, l'*esercizio in comune di una attività economica*, lo *scopo di dividersi gli utili* (lucro soggettivo).

La legge prevede in modo tassativo i *tipi* di società non consentendo all'autonomia delle parti di porne in essere di diversi. Ogni tipo presenta caratteristiche specifiche e risponde a differenti esigenze. È possibile **classificare** le società secondo vari criteri distintivi.


A seconda dello *scopo economico* perseguito si distinguono in *lucrative*, se hanno di mira la realizzazione di un utile da ripartire tra i soci, e *mutualistiche*, se mirano prevalentemente a favorire i soci fornendo loro beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni privilegiate.

In relazione all'attività economica svolta (**oggetto**) si distinguono in *commerciali*, quando hanno per oggetto una delle attività elencate dall'art. 2195 c.c., e *civili*, quando svolgono una attività diversa.

Sulla base del diverso grado di **autonomia patrimoniale** si distingue tra *società di persone*, che godono di autonomia patrimoniale imperfetta, e *società di capitali*, dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

Una volta costituita, la società si pone come *soggetto giuridico autonomo* titolare di un proprio patrimonio separato da quello personale dei soci.

L'**autonomia patrimoniale** comporta, in linea di principio, da un lato che la società non risponde con il proprio patrimonio dei debiti personali dei singoli soci, e, dall'altro, che i soci non sono tenuti a rispondere verso i creditori della società con i loro patrimoni personali. La separazione dei patrimoni non sempre è così netta e invalicabile. Si distingue, a questo proposito, tra autonomia patrimoniale *perfetta* e *imperfetta*. Soltanto alle società che godono di



autonomia patrimoniale perfetta (società di capitali) l'ordinamento riconosce la personalità giuridica.

Le **società di persone** presentano caratteri comuni quali la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, il potere dei soci di concorrere nell'amministrazione della società, l'intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci. A questo gruppo appartengono:

la *società semplice*, che può svolgere esclusivamente una attività non commerciale e presenta il più alto grado di imperfezione dell'autonomia patrimoniale; la *società in nome collettivo*, in cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; la *società in accomandita semplice*, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, gli accomandanti, con responsabilità limitata alla quota conferita, e gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Le **società di capitali** hanno personalità giuridica in quanto godono di autonomia patrimoniale perfetta. Presentano alcuni caratteri comuni: la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla quota conferita; il potere di amministrare è dissociato dalla qualità di socio ed è affidato a organi sociali; la quota di partecipazione è liberamente trasferibile; per la loro costituzione non è sufficiente la stipula del contratto sociale ma occorre l'iscrizione nel registro delle imprese. Appartengono a questo gruppo: la *società per azioni*, nella quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni facilmente trasferibili; la *società in accomandita per azioni*, che si configura come una s.p.a. modificata dalla presenza di soci accomandatari che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; la *società a responsabilità limitata*, in cui le partecipazioni dei soci non sono rappresentate da azioni ma da quote; le *società mutualistiche* (cooperative e mutue assicuratrici) il cui scopo principale non è il perseguimento del lucro soggettivo ma il reciproco aiuto fra i soci.